

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

Circ. **12/A/191228**

San Fior, lì 28/12/2019

Ai gentili **Clienti**

Loro sedi

OGGETTO: **Conservazione fatture elettroniche.**

GENERALITA' E TERMINI

Si avvicina il termine entro il quale è necessario sottoporre le fatture elettroniche al procedimento di "**conservazione**".

La fattura elettronica è un documento dotato dei requisiti per essere considerato fin dalla sua origine un "*documento informatico*". Ma anche i documenti informatici devono essere conservati; certamente non come i documenti cartacei, bensì con modalità "*elettronica*".

Le disposizioni vigenti prevedono che la **conservazione elettronica** avvenga entro i **tre mesi successivi** al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riferimento.

L'Art. 2, del D.P.R. 22-7-1998 n. 322, come modificato D.L. 30 aprile 2019, n. 34, stabilisce che:

1. le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione ... in via telematica entro il **30 novembre** (in precedenza, 30 settembre) dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
2. i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno dell'**undicesimo mese** (in precedenza, il nono) successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Conseguentemente, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, i termini per la conservazione delle **fatture elettroniche 2018** scadranno il **28 febbraio 2020**.

Secondo la Risoluzione AdE n. 46 del 10-04-2017, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA **referibili ad un anno solare** andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione **della prima dichiarazione dei redditi utile**; la stessa risoluzione propone anche il seguente esempio:

"un contribuente con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (1.7.2016-30.6.2017) conserverà i documenti rilevanti ai fini IVA dell'anno 2016 entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31.12.2016. Presa, quindi, a riferimento la dichiarazione annuale dei redditi del periodo 1.7.2015-30.6.2016 da presentarsi entro il 31.3.2017, il termine di conservazione dei documenti IVA dell'anno solare 2016 sarà il 30.6.2017, insieme agli altri documenti fiscalmente rilevanti del periodo 1.7.2015-30.6.2016".

Adattando l'esempio ai giorni nostri si scopre che, in caso di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, i termini per la conservazione elettronica **potrebbero accorciarsi drasticamente**; ad esempio, una società di capitali o un ente commerciale/non commerciale (le

persone fisiche e, quasi sempre, anche le società di persone hanno periodo coincidente con l'anno solare), con periodo d'imposta dal 1.7.2018 al 30.6.2019, ai fini della conservazione delle fatture elettroniche del 2018, si troverebbero nella situazione che segue:

- prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al **31.12.2018**: dichiarazione dei redditi del 2017-2018 da presentarsi entro 9 mesi, cioè entro il 31 marzo 2019;
- termine, per la conservazione elettronica delle fatture 2018, già scaduto il **30 giugno 2019**.

Non rientra tra gli scopi della presente quello di descrivere le caratteristiche tecniche della **conservazione elettronica**; in questa sede è sufficiente precisare che la conservazione della fattura in **formato digitale** è un processo:

1. che ne garantisce nel tempo la validità legale, l'autenticità, l'integrità, l'affidabilità, la leggibilità e la reperibilità nel tempo;
2. reso disponibile,
 - a. a pagamento, in cloud, dalle software houses che già forniscono il servizio di fatturazione elettronica;
 - b. anche, gratuitamente, dall'Agenzia delle Entrate.

La conservazione delle fatture elettroniche è obbligatoria tanto per l'emittente che per il destinatario (la duplicazione era proprio necessaria?!).

Quanti utilizzano le procedure messe a disposizione da questo Studio (così come gli assistiti che utilizzano altre procedure di mercato, sempreché abbiano sottoscritto anche il relativo servizio aggiuntivo di conservazione), **non debbono fare nulla per tutte le fatture attive e passive transitate nel rispettivo portale**, in quanto le stesse saranno automaticamente conservate.

IL PROBLEMA DELLE FATTURE RICEVUTE PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DELL'HUB

Il problema si pone (soprattutto) per le fatture passive emesse in **epoca precedente** l'attivazione dell'HUB da parte dell'utente (avvenuta, generalmente, nel corso del mese di gennaio 2019) e da questi ricevute esclusivamente tramite il Servizio di Interscambio (SDI) o PEC.

Infatti, la fatturazione elettronica era obbligatoria già a partire dal 1° luglio 2018, tra l'altro, per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori; inoltre, molte grandi aziende hanno ritenuto opportuno anticipare l'avvio dell'obbligo ben prima della fatidica data del 1° gennaio 2019.

In questi casi, ammesso e non concesso che le singole procedure in uso agli utenti lo permettano, i destinatari dovrebbero provvedere manualmente alla conservazione elettronica delle fatture ricevute.

Il compito si preannuncia particolarmente laborioso, anche perché le fatture in questione debbono prima di tutto essere rintracciate, con il rischio di dimenticarsele.

LE ALTERNATIVE

L'Agenzia delle Entrate ha predisposto due diversi servizi:

1. di visualizzazione "**integrale**";
2. di **conservazione elettronica** gratuita delle fatture.

Entrambi i servizi sono disponibili su opzione.

Lo STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI, di propria iniziativa, ha fatto in modo, da tempo, che i propri assistiti:

- si munissero delle credenziali "Fisconline", necessarie per l'accesso al portale "Fatture e corrispettivi";
- manifestassero entrambe le opzioni sia per il servizio di "**visualizzazione**"¹ che per il servizio (aggiuntivo e gratuito) di "**conservazione elettronica**".

Il servizio di **conservazione** non è un granché dal punto di vista "gestionale-operativo"; infatti, nonostante anch'esso (così come le altre procedure di mercato) debba "**risultare conforme alle norme di legge**", la ricerca delle fatture (denominata "**esibizione**"), appare piuttosto macchinosa e, allo stato attuale, ancora non estesa a tutte le fatture emesse e ricevute.

Tuttavia, questo servizio ha almeno il pregio di effettuare gratuitamente il passaggio in conservazione delle fatture emesse e ricevute con "**modalità automatica ed implicita**", così come descritta nel "**Manuale di Conservazione**", senza necessità di un intervento personale del contribuente.

Diversamente a quanto ventilato da qualche parte (interessata), la conservazione effettuata dall'Agenzia delle Entrate è **pienamente valida anche ai fini civilistici**².

Nell'accordo di servizio³ (che deve essere obbligatoriamente sottoscritto dall'utente che effettua l'opzione) si precisa, però, che "**sono prese in carico ai fini del processo di conservazione le fatture elettroniche, ..., trasmesse e ricevute dal Sistema di Interscambio a partire dal giorno successivo alla data di adesione al servizio**".

Non era del tutto chiaro se il c.d. "**periodo transitorio**" (scadente il 29/02/2020) si riferisse ad entrambi i servizi, oppure solo al primo (**visualizzazione**).

¹ Il termine di scadenza del **periodo transitorio** del 20 dicembre 2019 nel quale effettuare l'opzione per la "visualizzazione", già più volte prorogato, è stato ulteriormente prorogato con provvedimento del 17 dicembre 2019 fino al 29 febbraio 2020.

Si invitano, comunque, gli interessati a verificare nel portale "fatture e corrispettivi" l'avvenuta attivazione del servizio.

² Dalle FAQ Registrazione e conservazione delle fatture: "D. Anche a seguito dell'intervento del Garante e del provvedimento del 21.12.2018 ci si chiedeva se la conservazione gratuita offerta dall'Agenzia delle Entrate fosse a norma sia dal punto di vista civilistico (art.2220 C.C.) e non solo dal punto di vista tributario. R. Sì, certamente".

³ Adesione alla Convenzione di servizio per la conservazione delle fatture elettroniche prevista dall'art. 1 del D.Lgs. 127/2015.

Orbene, se il sopra cennato “**periodo transitorio**” fosse da intendersi riferito anche alla **conservazione elettronica**, avremmo ora la gradita sorpresa di trovare le fatture elettroniche del 2018 già “passate in conservazione”, senza necessità di inviarle manualmente, una per una o a pacchetti di max 10.

Lo Studio Andreetta ha, però, ricevuto conferma dal supporto tecnico dell'Agenzia delle Entrate che la conservazione avviene automaticamente **solo per le fatture transitate per lo SDI a partire dal giorno successivo all'adesione al servizio**.

Quindi, per le fatture del 2018 e per quelle del 2019 ricevute prima dell'attivazione dell'HUB e dell'adesione al servizio dell'AdE, non resterebbe che l'invio manuale in conservazione, da effettuarsi a cura dell'interessato:

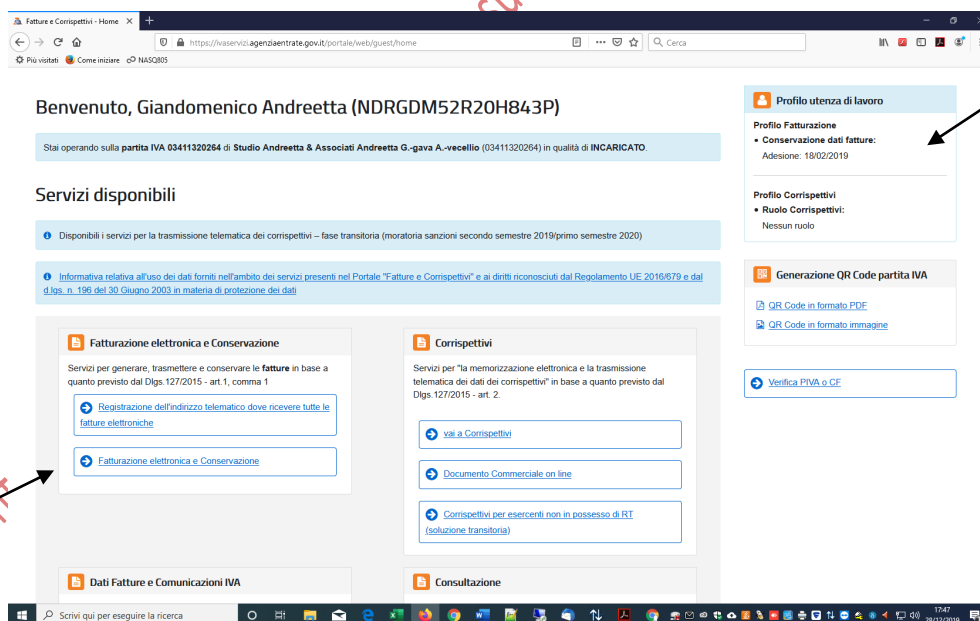
- sul proprio HUB, se questo lo consente (recuperandole, comunque, dal portale “*fatture e corrispettivi*”);
- in aggiunta o in alternativa, sul portale “*fatture e corrispettivi*” dell'Agenzia delle Entrate.

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELL'AdE

Si accede al portale “*fatture e corrispettivi*” con le proprie credenziali.

In alto a dx è visibile la data di adesione al servizio di conservazione; essa è importante perché individua il giorno dal quale la conservazione è stata effettuata con “modalità automatica ed implicita”.

L'accesso avviene selezionando il link “*Fatturazione elettronica e conservazione*”



e, successivamente, selezionando nella pagina che segue il link “*Accedi alla sezione conservazione*”.

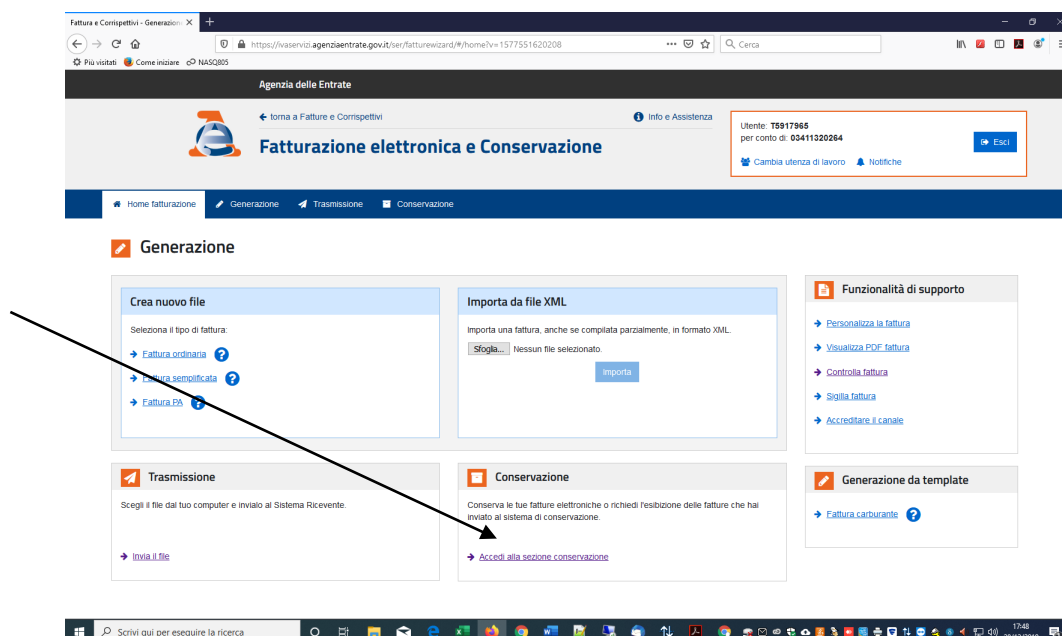
Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

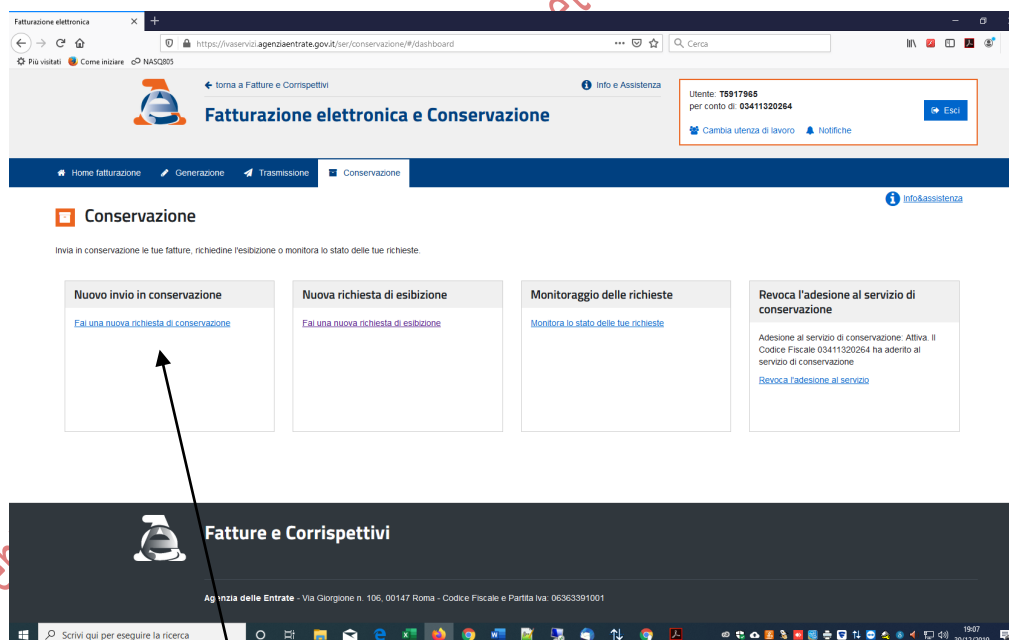
Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili



Dalla pagina che compare è possibile effettuare invii (manuali) in conservazione oppure consultare (richiedere l'esibizione) delle fatture già archiviate.



Se si intende inviare le fatture apparirà la pagina che segue, dalla quale è possibile selezionare e trasmettere il relativo file:

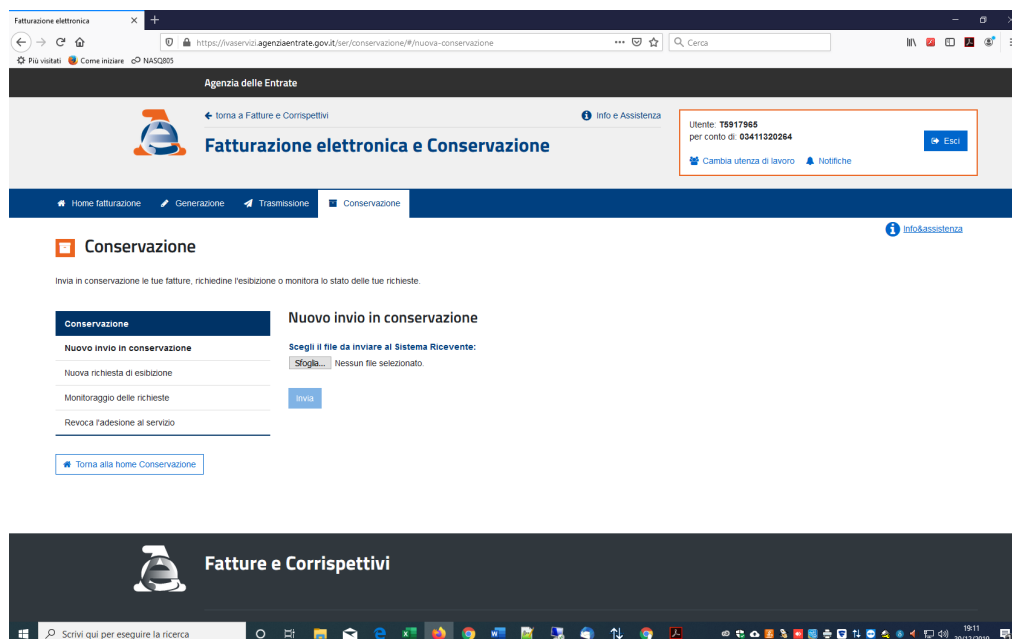
Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

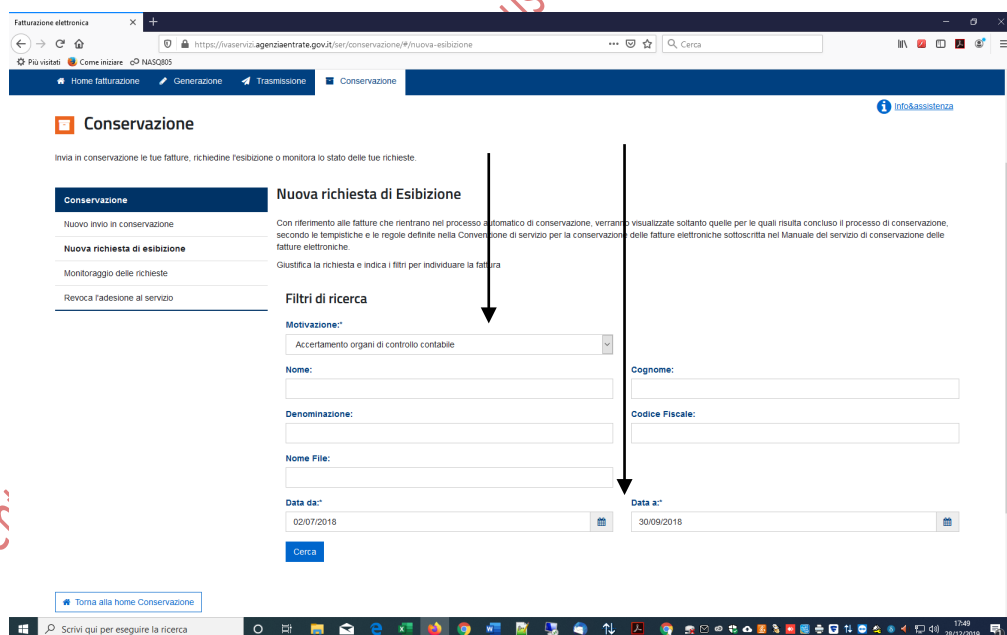
Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili



Se, invece, si vuole presentare una richiesta di **“esibizione”** si dovrà selezionare, previamente, nel menù a tendina, il motivo della richiesta e, successivamente, (almeno) il periodo entro il quale estendere la ricerca.



L'esito della ricerca, quando va a buon fine (per il momento ciò avviene ancora parzialmente), consiste in una lista di fatture, comunque, di difficile identificazione, in

Prof. Dott. Giandomenico Andreetta
Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Dr.ssa Alessandra Gava
Dottore Commercialista

Dr.ssa Cristina Vecellio Segate
Dottore Commercialista

Dr.ssa Paola Brunetta
Dottore in Economia e Commercio

STUDIO
ANDREETTA & ASSOCIATI
Dottori commercialisti e Revisori contabili

quanto il fornitore (per le fatture ricevute) o il cliente (per le emesse) sono individuati esclusivamente attraverso il codice fiscale o il nome del file (sic!).

Una volta rintracciate le fatture di effettivo interesse si può chiederne l'esibizione selezionandole; l'esecuzione della richiesta dovrebbe avvenire entro le 48 ore.

IN CONCLUSIONE



Speriamo che i continui rinvii del termine ultimo per effettuare l'opzione per la **visualizzazione** siano finalizzati a migliorare sostanzialmente l'**intera procedura**, permettendo, tra l'altro, di recuperare automaticamente per la **conservazione** le fatture ricevute anteriormente alla data di esercizio dell'opzione ed, in particolare, quelle del 2018!

Ma meglio non farci troppo conto e prepararsi all'invio delle fatture da conservare, sia che ciò debba avvenire tramite il portale "fatture e corrispettivi" che attraverso il proprio "HUB"!

Purtroppo, in questo ultimo caso, non potremo assistere più di tanto gli utenti che utilizzino una procedura diversa da quelle messe a disposizione dallo Studio.

~~~~~  
Causa la novità e la particolare complessità della materia trattata, la presente circolare informativa potrebbe contenere errori o imprecisioni; pertanto, il suo contenuto, che l'autore si riserva di rettificare o di integrare senza alcun preavviso, dovrà essere attentamente verificato dal lettore nelle sedi opportune.

Il personale dello STUDIO ANDREETTA & ASSOCIATI resta, comunque, a disposizione dei propri assistiti per ogni ulteriore chiarimento.

Cordialità.

GiAn

Documento in fase di trattamento redazionale, non pubblicabile